



## Regolamentazione delle professioni nel

# Lavori di sollevamento con gru Macchine di cantiere Lavoratori in sospensione a corde portanti

Data:

Maggio 2013, ultimo aggiornamento marzo 2018

### Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC<sup>1</sup>), i professionisti dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche se la professione per la quale sono qualificati nel Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota illustra la regolamentazione svizzera nel settore in oggetto. Per regolamentazione della formazione si intendono tutte le condizioni da soddisfare per poter esercitare l'attività in questione: l'accesso alla professione è possibile solo se il professionista dispone di una formazione specifica definita in base al sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri possono accedere a un'attività regolamentata solo dopo aver ottenuto il riconoscimento delle qualifiche.

Se il titolare di una qualifica professionale conseguita all'estero desidera esercitare un'attività diversa da quelle descritte nella presente nota, può farlo liberamente senza riconoscimento delle qualifiche (professione non regolamentata). In questo caso è il mercato del lavoro a determinare le possibilità di trovare un impiego o di ottenere degli incarichi (lavoratori autonomi).

Le caratteristiche della procedura in caso di **prestazione di servizi** (e non di stabilimento in Svizzera) sono descritte alla fine della nota.

## 1. Apparecchi di sollevamento

In Svizzera la professione di gruista è disciplinata<sup>2</sup>. Sono interessate le persone che manovrano, montano e smontano:

- A. autogru (autogru, gru mobili, gru cingolate, gru rimorchio, sollevatori telescopici muniti di argano, gru su binari e gru di carico montate su camion con un momento di carico di al massimo 400 000 Nm o una lunghezza di braccio superiore ai 22 m.
- B. gru a torre (gru a rotazione in alto, gru a rotazione in basso e automontanti)

<sup>1</sup> Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

<sup>2</sup> Ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru, RS 832.312.15.

Non sono invece interessate le prestazioni di servizi che utilizzano gli apparecchi seguenti:

- gru a portale, gru a ponte;
- gru a braccio;
- gru a rotazione totale;
- gru di carico montate su camion con un momento di carico di meno di 400 000 Nm o una lunghezza di braccio inferiore ai 22 m;
- gli apparecchi destinati al sollevamento di persone;
- le macchine edili provviste di un gancio di sospensione e concepite ed equipaggiate per effettuare movimenti di terra.

Le qualifiche professionali devono corrispondere a quelle richieste per il rilascio della patente di gruista A o B (autogru o gru a torre). Le persone che manovrano gru devono inoltre:

- essere state appositamente formate (montaggio e utilizzazione degli apparecchi, fissaggio corretto del carico, controllo e manutenzione delle gru da parte del gruista, norme di sicurezza sul lavoro);
- essere in grado di farsi capire sul posto di lavoro, ossia avere sufficienti conoscenze della lingua parlata nella regione dove si svolge l'attività e
- disporre di condizioni psicofisiche che garantiscono un uso sicuro della gru.

L'autorità preposta alla verifica delle qualifiche (SUVA) redige un elenco online<sup>3</sup> delle formazioni estere equivalenti alle qualifiche svizzere.

## 2. Macchine edili

La guida e l'utilizzazione di macchine edili (movimenti di terra/genio civile) sono disciplinate da disposizioni di diritto cantonali (secondo i dati a disposizione della SEFRI: GE, VD, VS, NE). La prestazione di servizi deve in ogni caso essere annunciata alla SEFRI secondo la procedura di dichiarazione preventiva **prima** della fornitura della prestazione.

Sono interessate le seguenti categorie di macchine:

- M1 piccoli macchinari, da 2 a 5 t;
- M2 escavatori cingolati e gommati idraulici superiori a 5 t;
- M3 pale caricatrici cingolate e gommate superiori a 5 t;
- M4 escavatori ragno;
- M5 spanditrici-finitrici per bitume;
- rulli compressori (stradali), dispositivi di compattazione superiori a 5 t
- M7 attrezzature speciali.

## 3. Conducente di sollevatori

La professione è disciplinata a livello federale<sup>4</sup>. Une reconnaissance des qualifications professionnelles préalable à l'activité est donc requise.

---

<sup>3</sup> <https://www.suva.ch/material/kurs-veranstaltung/ausbildung%20fuer%20das%20fuehren%20von%20fahr-zeug%20und%20turmdrehkranen>

<sup>4</sup> Decisione U203 del 29 giugno 1994 del Tribunale federale delle Assicurazioni (TFA).

#### 4. Lavori in sospensione a corde portanti

Il lavoro in sospensione a corde portanti, il cui esercizio comporta la sospensione del lavoratore a una fune, è regolamentato<sup>5</sup>. Si possono citare: la manutenzione di stabili, l'ispezione di costruzioni, i lavori su strutture metalliche, lavori in pendio, la potatura, ecc.

Oltre all'adeguata formazione che devono possedere i lavori in sospensione a corde portanti, per motivi di sicurezza gli interventi devono sempre essere svolti da due persone.

#### 5. Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazione di servizi in Svizzera

##### *Principio di base*

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera senza doversi stabilire nel Paese. In tal caso la durata della prestazione è limitata a 90 giorni per anno civile.

Se la professione che desiderano esercitare è regolamentata queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla Direttiva 2005/36/CE<sup>6</sup> e dalla LDPS<sup>7</sup>. La prestazione di servizi **deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**<sup>8</sup>.

##### *Altri obblighi*

**In ogni caso**, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** ([www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch) > Entrata & Soggiorno > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

##### *Chi è considerato prestatore di servizi?*

La prestazione di servizi è un'attività economica, indipendente o senza stipulazione di un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, limitata nel tempo (90 giorni per anno civile) effettuata in Svizzera dietro remunerazione da parte di una persona residente in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS. Per chi volesse saperne di più, sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi.

Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell'ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche. Queste persone devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della Direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all'autorità competente.

---

<sup>5</sup> Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione, RS 832.311.141

<sup>6</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

<sup>7</sup> Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS 935.01.

<sup>8</sup> [www.sbf.admin.ch/dichiarazione](http://www.sbf.admin.ch/dichiarazione)